

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CESARE

Seduta del 10/02/2026

FATTO

Il ricorrente afferma di aver concluso in data 05/05/2020 un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. *733) con altro intermediario cedente, per un capitale lordo mutuato di € 30.360,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 253,00 ciascuna. Il finanziamento è stato estinto anticipatamente con decorrenza in data 31/05/2024, dopo il pagamento di 48 rate. In relazione a detto contratto, ha maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata in applicazione della pronuncia Lexitor. Chiede inoltre la restituzione della penale di estinzione anticipata per € 163,37, nonché la restituzione della somma per la procedura di € 20,00, gli interessi legali a far data dal giorno del reclamo e le spese legali quantificate in € 200,00 (o nel diverso importo determinato in via equitativa dal Collegio). Precisa di aver esperito infruttuosamente reclamo in data 08/01/2025. Il ricorrente domanda la restituzione di € 923,76, oltre agli interessi legali dal reclamo, al rimborso del contributo ABF di € 20,00, alle spese di procedura e alla restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma che è applicabile al caso di specie l'art. 6 bis del D.P.R. 180/1950, il quale rende l'ordinamento nazionale impermeabile all'interpretazione Lexitor della Corte di Giustizia UE. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 9 febbraio 2023 (sentenza Unicredit Bank Austria), ha affermato che il diritto alla riduzione del costo totale del credito non può includere i costi che siano posti a carico del consumatore per prestazioni che siano

già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato. A prescindere dalla validità o meno della sentenza Lexitor, il conteggio estintivo è stato redatto sulla base del contratto e del SECCI le cui clausole contrattuali indicano chiaramente la non rimborsabilità dei costi di istruttoria e dei costi per l'intermediario del credito in quanto riferibili ad attività e servizi che trovano scopo ed esaurimento nella stipulazione del contratto. L'intermediario conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia riguarda l'estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 5/05/2020 ed estinto in data 31/05/2024, dopo il pagamento di 48 rate su 120. Il ricorrente chiede la restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata.

Il contratto è stato sottoscritto in data 05/05/2020 e, pertanto, prima del 25 luglio 2021 (data dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21).

L'art. 27 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. Decreto Omnibus), convertito in legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha confermato che in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia, non sono soggette a riduzione le sole imposte, confermando quindi la riduzione di tutti i costi sostenuti dal cliente, escluse le imposte.

Nel caso di specie, le voci di costo oggetto della controversia si qualificano come segue: (i) commissioni a favore dell'intermediario: criterio contrattuale; (ii) commissioni di distribuzione: costi up front.

Secondo gli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021 – in assenza di diversa pattuizione contrattuale – applicando ai costi recurring il criterio pro rata temporis e ai costi up front il criterio della c.d. “curva degli interessi” (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 25.404,13	TAN	3,65%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	253,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/06/2020	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,91%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni a favore dell'intermediario finan				3.030,27	Criterio contrattuale	***	1.148,87	1.148,85	0,02
Commissioni di distribuzione				151,80	Upfront	37,91%	57,55	0,00	57,55
Totale				3.182,07					57,57

L'importo risultante, da arrotondare a € 58,00, è inferiore a quanto chiesto dal ricorrente (€ 760,39) che ha invece applicato il criterio del pro rata temporis a tutte le voci di costo chieste a rimborso.

Il ricorrente chiede anche il rimborso della somma per la procedura di € 20,00, gli interessi legali a far data dal giorno del reclamo e le spese legali quantificate in € 200,00 (o nel diverso importo determinato in via equitativa dal Collegio).

Con riferimento alla domanda di rimborso della penale di estinzione anticipata di € 163,37, si osserva che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha enunciato il principio di diritto secondo cui la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato ad affermare genericamente il diritto al rimborso della penale senza produrre alcuna allegazione a supporto della propria domanda. L'importo addebitato è comunque pari all'1% del capitale residuo, conforme ai limiti di legge; il capitale residuo al momento dell'estinzione era superiore a € 10.000,00. Pertanto, la domanda di rimborso della penale deve essere respinta.

Quanto alla domanda di restituzione di quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o in eccedenza, tale pretesa non è supportata da alcuna evidenza probatoria, il cui onere ricade sul cliente.

Quanto alla domanda di rimborso delle spese legali, secondo il recente orientamento del Collegio di Coordinamento (decisione n. 4580/2025), il riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno implica che risulti dimostrato il comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio tenuto dall'intermediario. Nel caso di specie, non risultano elementi che consentano di ravvisare un comportamento dell'intermediario tale da rendere oggettivamente necessaria l'assistenza di un professionista.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 58,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE